

Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37.

Adesione della Regione del Veneto all'associazione «Centro internazionale di studi sull'economia turistica» promosso dall'Università di Venezia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la

seguente legge:

Art. 1

1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo in tutte le sue dimensioni, internazionali e nazionali, regionali e locali, italiane e straniere, con particolare riferimento agli aspetti economici, aderisce all'associazione denominata «Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica» (CISSET) costituita tra l'Università degli Studi di Venezia «Cà Foscari» e il Touring Club Italiano, che ha per principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e politica turistica, in collaborazione con la Scuola di economia e turismo per operatori economici dei servizi turistici dell'Università di Venezia e con altre istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere.

Art. 2

1. La partecipazione della Regione del Veneto al CISSET comporta la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del Centro.

2. Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale su indicazione della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.

2. È altresì autorizzata a versare una quota associativa annua pari a lire 250 milioni per la realizzazione dei programmi annuali di attività.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 250 milioni per l'anno 1991 si provvede mediante l'utilizzo di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 72040 «Attività di formazione professionale — finanziamento e contributi» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

2. Per l'anno 1992 e successivi si farà fronte con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 del-

la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 1991

Cremonese

Dai procedimenti di formazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Carlo Alberto Tesserin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 ottobre 1991, n. 43/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 ottobre 1991, dove ha acquisito il n. 116 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 30 ottobre 1991;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 novembre 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Martella Andreatta, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 novembre 1991, n. 7470;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 22 novembre 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 21 dicembre 1991, n. 15591/21419, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.